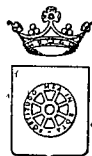


n° 10631 del 11/12/8

Diritto rimborso carta stampati L. 50



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N. 21077/6122 - 1985 protocollo

N. 104/1985 della pratica

CF. GMG NND 55E31 B832G
CF. GMG TTL 51L49 B832B

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. GEMIGNANI NANDO (M) e GEMIGNANI ATTILIA (F)
per essere autorizzato a VARIANTE al progetto per lavori di sopraelevazione fabbricato ad uso abitazione in loc. Foce in via da Santa Croce alla Foce a Carrara

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;

il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 20/9/1985 n° 34 concessione la licenza di costruzione del 9 Aprile 1985 n° 104;

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;

il nulla osta dei VV.FF.;

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765; e 28/1/77 n° 10;

la legge Comunale e Provinciale;

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;

il regolamento edilizio comunale;

il pagamento degli oneri oneri di cui alla legge 28/1/77 n° 10 (Rev. n° 6171/0/5351 di lire 4.857.000);

l'atto di vincolo dei vani sotto le falde del tetto a vani ad uso soffitti non abitabili - Rep. n° 995 Not. Anna Maria Carozzi;

C O N C E D E

~~AUTORIZZA~~

il sig. ri GEMIGNANI NANDO E ATTILIA

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.

CONDIZIONE UFFICIALE SANITARIO: a Condizione sia fatta fossa a
perdere -

- 19) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell'art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 20) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione, ai sensi ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.
- 21) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.
- 22) - La presente autorizzazione, trattandosi di variante non sostanziale, agli effetti del termine previsto sub 3), ha la stessa decorrenza della licenza edilizia originaria.

Carrara, li 25 Settembre 1985

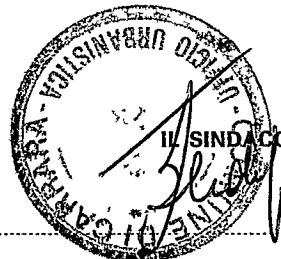
R I L A S C I O — Carrara li come da concessione originale

S C A D E N Z A — Carrara li come da concessione originale

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO

[Handwritten signature]



Consegnata da *[Handwritten signature]* a mano di *Pures Pures* il 13/12/85